

Tipologia:

TIPOLOGIA

Protocollo: **2016611** Data: **20.12.2011**

Oggetto: **Adempimenti di fine anno per i compensi agli amministratori**

Allegato: **NO**



ATTENZIONE: si rammenta che dal 1 gennaio le circolari saranno disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito www.assosnai.it, accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria. Per poter essere abilitati all'accesso all'Area Riservata è necessario compilare tutti i campi del modello "Anagrafica Associativa" presente sul sito www.assosnai.it (password di accesso "assoanagrafica"). A seguito della ricezione dei dati, la Segreteria provvederà ad inviare una mail di conferma con le credenziali di accesso.

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Gentile Associato,

Le ricordiamo che la normativa fiscale subordina la deducibilità dei compensi che le società hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo alla erogazione effettiva (*c.d. criterio di cassa*).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2011 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data di giovedì **12 gennaio 2012**, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l'erogazione di pertinenza fiscale del 2011.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

Nel caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/11.

Compensi anno 2011	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2011	Entro il 31/12/11	Anno 2011	Anno 2011
		Entro il 12/01/12	Anno 2011	Anno 2011
		Dal 13/01/12	Anno 2012	Anno 2012
Amministratore con partita Iva (fattura)	2011	Entro il 31/12/11	Anno 2011	Anno 2011
		Dall'1/01/12	Anno 2012	Anno 2012

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:


La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI


26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it



In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che:



Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall'assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);
2. una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari – amministratori - soci potrebbero generare problemi di "incasso giuridico", vale a dire la tassazione in capo all'amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.

Distinti saluti.

per ASSOSNAI
il Consulente fiscale
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)